

Francesco Marone, *Processo costituzionale e contraddittorio nei conflitti intersoggettivi*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011, pp. 214 (Collana *Jurisprudenzia* della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli)

Diritto processuale costituzionale? A questa domanda la dottrina costituzionalistica ha dedicato particolare attenzione tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 del secolo scorso, in corrispondenza con il periodo dello smaltimento dell'arretrato della Corte costituzionale.

Di quegli anni sono i contributi forse più rilevanti, che definiscono diverse posizioni, tutte comprese tra due concezioni estreme, l'una politica e l'altra giudiziale della giustizia costituzionale.

Per alcuni non si può chiedere alla Corte la coerenza processuale che si chiede ai giudici comuni, poiché la Corte deve risolvere le questioni attraverso soluzioni ragionevoli, nel senso che tengano conto di tutti gli aspetti che vengono in rilievo, coinvolgendo quindi nell'opera di bilanciamento anche le regole processuali. Altri ritengono che, nello stato di diritto, il rispetto delle regole processuali è più importante dei profili sostanziali delle singole questioni; e, comunque, senza rigidità delle regole processuali non può trattarsi di attività giurisdizionale, per cui il giudizio costituzionale non dovrebbe essere flessibile sul piano procedurale.

Tra queste posizioni radicalmente diverse ve ne sono poi altre intermedie, tra le quali un punto di equilibrio è forse rappresentato da chi ritiene che di diritto processuale si possa parlare, ma di un diritto processuale *sui generis*, "capace di comprendere le ragioni non sempre coincidenti della tutela soggettiva dei diritti costituzionali, ma anche le ragioni della tutela oggettiva della Costituzione" (Zagrebelsky).

Questa elaborazione dottrinale, seppur certamente ricca, è tuttavia riferita esclusivamente al giudizio incidentale, come pare chiaro dal passo da ultimo citato, che fa riferimento al tipico carattere misto, soggettivo e oggettivo, di quel giudizio. D'altra parte, in quegli anni la giustizia costituzionale era quasi esclusivamente relativa a giudizi di legittimità incidentali, essendo numericamente poco rilevanti tanto i giudizi principali quanto i conflitti.

Oggi il quadro della giustizia costituzionale risulta profondamente cambiato, poiché negli ultimi quindici anni le "altre" competenze della Corte costituzionale hanno assunto grande rilievo, sia sul piano quantitativo sia sul piano dell'importanza giuridico-costituzionale delle questioni trattate e dei risvolti sull'assetto della forma di governo.

I conflitti tra poteri sono aumentati in modo esponenziale dopo l'abolizione dell'autorizzazione a procedere, divenendo una sorta di ammortizzatore della crescente conflittualità tra il potere politico e il potere giudiziario ed assumendo grande rilievo tra le competenze della Corte. A seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione hanno assunto un ruolo centrale nella giurisprudenza costituzionale sia i giudizi in via d'azione sia i conflitti intersoggettivi, competenze attraverso le quali la Corte ha contribuito a sciogliere i numerosi nodi che la necessità di armonizzare i nuovi parametri costituzionali con l'ordinamento preesistente ha posto.

Naturalmente, il moltiplicarsi dei giudizi ha avuto riflessi anche sui problemi di

natura processuale che in quei giudizi si sono posti e, più in generale, ha reso nuovamente attuale il tema del processo costituzionale, i cui profili problematici si sono posti in termini nuovi nell'ambito delle competenze diverse da quelle del giudizio incidentale.

In questo quadro torna alla mente la voce dell'*Enciclopedia del diritto* scritta da Gustavo Zagrebelsky nel 1987 sul *Processo costituzionale*, nella quale si osservava che la riflessione sul processo costituzionale non può essere affrontata in generale con riferimento alla giustizia costituzionale nel suo complesso, ma deve essere riferita alle singole competenze della Corte. Essendo eterogenei i giudizi costituzionali, diversi devono essere i procedimenti che li regolano e diverse, dunque, le considerazioni sul carattere più o meno processuale delle procedure attraverso cui la Corte esercita le proprie competenze.

Il dibattito sul processo costituzionale torna, quindi, d'attualità in ragione del mutamento profondo conosciuto dalla giustizia costituzionale italiana negli ultimi anni. A fronte di un riequilibrio, si può dire quantitativo e qualitativo, tra le diverse competenze del Giudice costituzionale, l'osservazione dei profili processuali va condotta, sul piano metodologico, avendo riguardo ai singoli giudizi.

La scelta dei conflitti intersoggettivi come terreno di osservazione del processo costituzionale è dettata dalle peculiarità di questi giudizi, che hanno carattere impugnatorio e sono giudizi di parti strutturalmente simili al giudizio amministrativo. Ed il parallelo con il giudizio amministrativo rappresenterà, infatti, nel corso del lavoro, un punto di vista privilegiato del modo in cui la Corte articola la disciplina processuale di questi giudizi e, soprattutto, di come e quanto si discosta dai principi generali del processo.

In quest'ottica, il principio del contraddittorio, o meglio il modo in cui questo principio trova attuazione nel giudizio per conflitto intersoggettivo, rappresenta un *test* particolarmente efficace per comprendere se la Corte eserciti quella competenza con una procedura classificabile nel *genus* del processo. Il principio del contraddittorio, inteso come diritto di tutti coloro che devono subire le conseguenze delle decisioni del giudice di poter contribuire a formarne la volontà, rappresenta un elemento imprescindibile dell'esperienza processuale, tanto nelle sue origini giusnaturalistiche, quanto, soprattutto, nella odierna accezione del *due process of law*, ovvero di quel giusto processo che rappresenta un punto di unione, sul piano teorico-concettuale, tra i sistemi di *common law* e quelli di *civil law* e che, come è noto, è stato esplicitato nel nostro ordinamento dalla recente riforma dell'articolo 111 della Costituzione.

In sintesi, può dirsi, semplificando, che dove non c'è contraddittorio non c'è processo. Ed è da questo punto di vista che si è avvicinato il tema del processo costituzionale dei conflitti intersoggettivi, provando a comprendere se dal modo in cui si articola il contraddittorio di questi giudizi è possibile coglierne la natura processuale.

La ricerca ha fatto registrare una tendenza di lungo periodo all'ampliamento del contraddittorio nei conflitti tra enti, che da una iniziale limitazione alle sole parti principali del giudizio si sono gradualmente aperti alla partecipazione dei terzi; anche per rispondere ad un dialogo sempre più intenso con la Corte europea dei diritti dell'uomo.

Tuttavia, nonostante le significative aperture degli ultimi anni, l'applicazione del principio del contraddittorio ai conflitti intersoggettivi fa registrare ancora forti

oscillazioni, rispetto alle quali non sempre è possibile individuare con chiarezza criteri applicativi prevedibili.

Se ne ricava la considerazione che più che di un diritto processuale in senso stretto dei conflitti tra enti, si possa parlare di una tendenza processualista, ancora *in itinere*, che sta portando la Corte a compiere gradualmente il passaggio dalla giustizia costituzionale al processo costituzionale.

Forum di Quaderni Costituzionali

stituzionali